

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-960	del 20/11/2019
Oggetto	Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di n. 2 bagni ad acqua con display digitale e senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio, tramite procedura di affidamento diretto. CIG ZB02A8E808.	
Proposta	n. PDTD-2019-950	del 12/11/2019
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 20 (venti) novembre 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di n. 2 bagni ad acqua con display digitale e senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio, tramite procedura di affidamento diretto. CIG ZB02A8E808.**

VISTI:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con DDG n. 109 del 31/10/2019;
- il Regolamento dell'Agenzia per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato con DDG n. 32 del 29/03/2019;
- la DDG n. 114 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2019";
- la DDG n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" nel testo vigente.
- l'art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo con legge di Bilancio 2019 (art.1, comma 130, legge 30.12.2018 n.145), da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 36, comma 2 lett. a), del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvate dall'Anac con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

PREMESSO:

- che Arpae ha necessità di acquisire due nuovi bagni ad acqua da destinare alle sedi laboratoristiche di Bologna e Reggio Emilia per lo svolgimento delle attività analitiche di routine;
- che, al fine di individuare il fornitore a cui affidare la fornitura di cui sopra, di valore stimato pari ad euro 2.500,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, in data 24/06/2019 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato sul sito web di Arpae, con scadenza il 09/07/2019, con il quale è stato richiesto alle ditte interessate di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi;
- che nell'avviso è stato individuato quale RUP la Dott.ssa Leonella Rossi - Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae ER;
- che, come risulta dal verbale del 17/10/2019, agli atti, hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura le società di seguito indicate:

N.	Denominazione	C.F.	Comunicazione Pec Prot.
1	AHSI spa	02481080964	Via delle industrie 33 20881 Bernareggio (MB)
2	Bioidea 2 sas	09630570969	Via Libertà 61 20019 Settimo Milanese (MI)
3	Scharlab italia srl	09802470154	Via A. De Gasperi 56 Cerro al Lambro (MI)
4	Laboindustria spa	00805390283	Via Matteotti 37 Arzergrande (PD)
5	Julabo Italia srl	13300900159	Via Marcello Prestinari 2 20158 Milano
6	Exacta+Optech Labcenter spa	IT01022690364	Via Bosco 21 41030 San Prospero (MO)
7	Emme3 srl	05102470159	Via Meraviglia 31 20020 Lainate (MI)
8	Gilson Italia srl	02829240155	C.so Matteotti 98 20092 Cinisello Balsamo (MI)
9	EN.CO srl	IT00481870277	Via Filande 13 30038 Spinea (VE)

10	Analytical Control De Mori srl	05908410961	Via Portaluppi 15 20138 Milano
11	VWR International srl	12864800151	Via San Giusto 85 20153 Milano

- che, con richiesta di preventivo del 06/09/2019, corredata da capitolato speciale e tecnico, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le ditte indicate sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di cui trattasi entro il termine del 18/09/2019;
- che, alla scadenza indicata, sono pervenute le offerte delle seguenti società:

Denominazione	C.F.	Comunicazione Pec Prot.
Bioidea 2 sas	09630570969	Via Libertà 61 20019 Settimo Milanese (MI)
Scharlab italia srl	09802470154	Via A. De Gasperi 56 Cerro al Lambro (MI)
Julabo Italia srl	13300900159	Via Marcello Prestinari 2 20158 Milano
Exacta+Optech Labcenter spa	IT01022690364	Via Bosco 21 41030 San Prospero (MO)
Gilson Italia srl	02829240155	C.so Matteotti 98 20092 Cinisello Balsamo (MI)
EN.CO srl	IT00481870277	Via Filande 13 30038 Spinea (VE)

- che, nella richiesta di preventivo, sono stati indicati gli elementi, in ordine decrescente di importanza, in base ai quali sarebbe stata effettuata la scelta del fornitore:
- che, come da verbale del 17/10/2019, agli atti, il Responsabile Unico del Procedimento, ha esaminato tutte le offerte tecniche;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l'offerta della ditta EN.CO, avente sede legale in Via Filande 13 Spinea (Ve), C.F. e Partita IVA 00481870277, la migliore per la maggior parte degli elementi di valutazione indicati nella richiesta di preventivo, individuando tale ditta

quale fornitore con cui negoziare il contratto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016;

DATO ATTO:

- della congruità dell'offerta pervenuta dalla ditta EN.CO, per un importo complessivo pari ad euro 1.544,00 (IVA esclusa);

RITENUTO PERTANTO:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comm 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta EN.CO Srl, con sede legale in Via Filande 13 Spinea (VE), C.F. e Partita IVA 00481870277, la fornitura di n. 2 bagni ad acqua con display digitale e senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio, come da Capitolato speciale e tecnico allegato sub A) al presente atto, per l'importo complessivo di Euro 1.544,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il Durc on line della ditta EN.CO Srl di Spinea (VE) risultato regolare e che non sussistono annotazioni a carico della medesima azienda sul casellario tenuto dall'ANAC;
- che sono in corso gli ulteriori controlli sulla sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che non sussistono rischi da interferenze, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2008;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile unico del procedimento, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016, e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae ER, è la Dott.ssa Leonella Rossi, quale Responsabile del Laboratorio Multisito;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dalla Referente Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito, Dott.ssa Loretta Poggi;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 36, comm 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta EN.CO Srl, con sede legale in Via Filande 13 Spinea (VE), C.F. e Partita IVA 00481870277, la fornitura di n. 2 bagni ad acqua con display digitale e senza agitazione, dotati di

rubinetto di scarico e coperchio (CIG ZB02A8E808), per l'importo complessivo di Euro 1.544,00 (IVA esclusa), pari a complessivi Euro 1.883,68;

2. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, in forma elettronica, alle condizioni di cui al capitolato speciale allegato;
3. di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d. Lgs 50/2016, ai soggetti offerenti;
4. di dare atto che il costo di Euro 1.883,68 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, è di carattere pluriennale, è previsto nel piano annuale e triennale degli investimenti (DLMDT) e le quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2019, sono comprese nel budget annuale e nel conto economico pluriennale con riferimento al Centro di responsabilità DLMDT;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

LA RESPONSABILE DEL LABORATORIO MULTISITO

Dott.ssa Leonella Rossi

---

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 1 di 12

### Art. 1 - Stazione appaltante

Stazione appaltante è l’Agenzia regionale per la prevenzione l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, Via Po 5, 40139 Bologna (di seguito Arpae o Agenzia).

### Art. 2 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di due bagni ad acqua, con display digitale, senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	QUANTITA'	IMPORTO PREVI- STO (IVA ESCLUSA)	IMPORTO PREVI- STO (IVA INCLUSA)
<b>N. 2 bagni ad acqua, con display digitale, senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio da consegnare alla sede di BOLOGNA ed alla sede di Reggio Emilia</b>	N. 2	€ 2.500,00	€ 3.050,00

Le caratteristiche delle apparecchiature richieste sono riportate nel Disciplinare tecnico che è parte integrante del presente Capitolato.

### Art. 3 - Valore della fornitura.

La base d’appalto totale è fissata per Euro 2.500,00 IVA esclusa.

Oneri per la sicurezza: Euro 0,00.

### Art. 4 - Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare tecnico, nonché dall’Offerta tecnica ed Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D.lgs. 19/04/2017, n. 56.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato..

### Art. 5 - Caratteristiche tecniche generali

Tutti i prodotti offerti devono:

1. essere conformi alle caratteristiche indicate nel Disciplinare Tecnico che fa parte integrante del presente atto;
2. essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
3. essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione durante le fasi di trasporto;
4. la strumentazione deve essere fornita completa di ogni parte ed accessorio che ne consenta il completo funzionamento e, ove occorre, installata presso la sede di Arpae pronta per l’utilizzo.
- 5.

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 2 di 12

#### **Art. 6 - Consegna.**

La consegna deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, salvo l'offerta di tempi migliorativi da parte del fornitore, dalla conferma d'ordine, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno esclusi sabato e festivi, ai seguenti indirizzi:

- sede Arpae di Bologna Via F. Rocchi, 19 (accesso per scarico merci da Via triachini, 17) - 40138 Bologna;
- sede di Reggio Emilia Via Amendola 2 42122 Reggio Emilia.,

Il termine per la consegna decorrerà dalla data di conferma ordine.

La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, recapito "al piano" e installazione.

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.

#### **Art. 7 – Garanzia**

**La garanzia della fornitura per ciascuna apparecchiatura deve essere di almeno 12 mesi decorrente dalla data di accettazione della fornitura.**

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire "on-site" o presso altra sede da concordare il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato .

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Al fornitore si richiede di fornire i riferimenti utili (telefono, mail, fax) per contattare l'assistenza tecnica in caso di anomalie dello strumento in periodo di garanzia.

#### **Art. 8 – Presa in consegna e prove di funzionalità**

1. Arpae accerterà la conformità della strumentazione fornita ed installata a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati e dichiarato dal Fornitore in sede di offerta ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 15 giorni dalla data di consegna della fornitura, da considerarsi termine per l'accertamento della conformità della merce.
2. Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di Arpae tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura.

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 3 di 12

3. Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di verifica di conformità sottoscritto dal responsabile della Fornitura o delegato per il Fornitore e, per Arpae, dal tecnico addetto alle prove.
4. La data del verbale di verifica di conformità e delle prove di funzionalità della fornitura con esito positivo costituiranno la data di accettazione della fornitura.
5. Qualora le verifiche di funzionalità pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.
6. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

#### **Art. 9 – Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna stabiliti Arpae potrà applicare, una penale pari al 1 per mille del valore complessivo del contratto.
2. Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia o in caso di collaudo negativo verrà applicata una penale del 1 per mille del valore complessivo della fornitura.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 10 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 4 di 12

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di Arpae debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpae stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di Arpae continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.  
Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicu-

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 5 di 12

rezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

#### **Art. 12 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n.....</b> <b>Allegato A)</b>
		Pag. 6 di 12

3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m

#### **Art. 14 - Fatturazione e Pagamenti**

Le fatture, dovranno essere emesse alla consegna e dovranno essere intestate e recapitate a Arpae-Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) ).

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal “data di accettazione della fornitura”, di cui al precedente art. 8, o - se successiva - dalla data di ricevimento fattura attraverso il sistema di interscambio.”.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 7 di 12

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### **Art. 15 - Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Art. 16 - Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ulteriori provvedimenti di attuazione.

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 8 di 12

### **Art. 17 – Risoluzione del contratto.**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9 "Penali";
- b) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali";
- d) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla impresa affidataria.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

### **Art. 18 - Recesso**

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A. R. O via PEC

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- 2) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n.....</b> <b>Allegato A)</b>
		Pag. 9 di 12

generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

### **Art. 19 - Subappalto**

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ai limiti del 40% dell'importo contrattuale.

Il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a depositare presso Arpae, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Arpae procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Arpae, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 10 di 12

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpae risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 20 - Cessione di contratto e di credito**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

#### **Art. 21 – Brevetti industriali**

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

#### **Art. 22 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 11 di 12

i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo [dpo@arpae.it](mailto:dpo@arpae.it) presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.

#### **Art. 24 - Codice di comportamento**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità..

#### **Art. 25 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, tranne l'Iva, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

	<b>Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico per la fornitura di strumentazione da laboratorio</b>	<b>RdO n..... Allegato A)</b>
		Pag. 12 di 12

## DISCIPLINARE TECNICO

**Specifica tecnica per la fornitura di N. 2 bagni ad acqua display digitale e senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio.**

### 1. Oggetto della fornitura

- n.2 bagni ad acqua display digitale e senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio.
- la documentazione informativa e tecnica (manuali, schede tecniche ed eventuali software in lingua italiana) integrabile su richiesta di Arpae

### 2. Specifiche tecniche

Caratteristiche minime essenziali:

- volume interno della vasca di almeno 20 litri e con una altezza minima di 20 cm;
- presenza di un rubinetto di scarico della vasca;
- vasca e coperchio in acciaio INOX;
- dotato di ripiano forato sul fondo;
- le resistenze riscaldanti con “copri resistenze”;
- campo di temperatura da + 5°C sopra la temperatura ambiente a + 95°C;
- pannello di controllo con display digitale per visualizzazione/impostazione di tutti i parametri
- temperatura con risoluzione 0,1°C;
- stabilità di temperatura:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ;
- uniformità di temperatura:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ;
- garanzia 12 mesi
- autodiagnosi per identificazione errore con segnali di allarme visivi e/o sonori;
- protezione di basso livello del liquido;
- alimentazione: 230V;
- deve essere di semplice funzionamento e dotato di sistemi di protezione;
- certificazione CE.

N. Proposta: PDTD-2019-950 del 12/11/2019

**Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito**

**OGGETTO: Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di n. 2 bagni ad acqua con display digitale e senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e coperchio, tramite procedura di affidamento diretto. CIG ZB02A8E808.**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Dott.ssa Poggi Loretta, Responsabile Amministrativo/a di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 20/11/2019

La Responsabile Amministrativa

---